UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--



R.C.D. n. <u>501</u>/A --

Concessione demaniale **n. M/O/** 465 del 1008 1010 (PR. 23/D.M.)----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del

lago Maggiore nel Comune di Meina alla ditta PIRO MARZIA ROSANNA

tipologia di concessione: AREE A TERRA LIBERE DA MANUFATTI

(art. 10 comma 1 lettera a), del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), AREE

A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A

BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCI-

BILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO (art. 10 comma 1 lettera

b), del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), AREE IN ACQUA OCCU-

PATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI

AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD ATTIVI-

TA' AVENTI FINI DI LUCRO (art. 10 comma 1 lettera e), del D.P.G.R.

13/R del 28.07.2009 e s.m.i), FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE

(art. 10, comma 1, lettera s) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), DAR-

SENE COPERTE (art. 10 comma 1 lettera z), del D.P.G.R. 13/R del

28.07.2009 e s.m.i), CORNICIONI DI TETTI E BALCONI CON AGGETTO SU AREE DEMANIALI (art. 10 comma 2 lettera c), del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i) – attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO, SCALI APPRODI ORMEGGI –RESIDENZIALI E CONNESSE. ------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- la Sig.ra PIRO Marzia Rosanna, era titolare della Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 3.10.2019 per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di MEINA, e precisamente al foglio 7, mappale 130, ad uso "aree a terra libere da manufatti; aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro; fabbricati ad uso residenziale; darsena coperta; cornicioni di tetti e balconi con aggetto su aree demaniali;—che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza

- che in data 12.12.2019, ns. protocollo n. 9026, la sig.ra PIRO Marzia Rosanna, presentava istanza di rinnovo di concessione demaniale per anni uno, relativa all'occupazione di beni/ spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago

della stessa era fissata al 31.12.2019; ------

Maggiore, come di seguito indicato: -----

COMUNE	ATTIVITÀ	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	SUPERFICIE	DURATA
		Aree a terra libera da manufatti,			
		Aree a terra e in acqua occupate			:
		da manufatti non riconducibili a			
		beni censibili al catasto fabbricati			
MEINA	Residenziali e	e non riconducibili ad attività	foglio 7 map-	mq. 431,94	1 anni
	connesse	aventi fini di lucro, fabbricati ad	pale 130		
		uso residenziale, darsena coperta,			
		Cornicioni di tetti e balconi con			
		aggetto su aree demaniali			

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e

lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);------ la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni - con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che: -----1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica;----2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;----con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 90 del 10.02.2020 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla procedura di rinnovo; ------- visto il parere "ai soli fini idraulici" per il mantenimento dell'occupazione di area demaniale rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico NOVARA, con determinazione n. 1933 del 3.09.2008; ------ visto il parere "ai fini della disciplina della navigazione" relativo all'occupazione di superficie in proiezione in acqua rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Navigazione Interna e Merci con determinazione n. 618 in data 15.12.2008; ------- visto il parere "ai soli fini idraulici" per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di edificio esistente in parte ricadente su area demaniale rilasciato dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico NOVARA, con determinazione n. 72 del 21.01.2009; ------ richiamata la determinazione n. 464 dell'8.07.2020, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore della Sig.ra Piro Marzia Rosanna; ------- richiamata la determinazione n. 529 del 4.08.2020 in parziale rettifica della determinazione 464/2020; ------- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; ------- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631; - vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.; ------- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-



CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., alla Signora: ---PIRO Marzia Rosanna, nata a MILANO il 6.03.1965, residente a MEINA (NO) Via Sempione, 12/14 (c.f. PRI MZR 65C46 F205C), di: ----occupare/mantenere l'occupazione di alcune aree/beni appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, ubicate nel Comune di Meina (NO) ed identificate al CT al Foglio 7 mappale 271 (già mappale 130) ed CF al foglio 7 mappale 271, sub. 1 e 2, per complessivi mq. 431,94, di cui 123,51 mq. di spiaggia riconducibile alla tipologia "Aree a terra libere da manufatti" (art. 10 comma 1 lettera b) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), 120,02 mq. di terrapieno, area pavimentata e scivolo in cemento riconducibili alla tipologia "Aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro" (art. 10 comma 1 lettera b) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), 81,01 mg. di terrazzo, autorimessa e piazzola di manovra riconducibile alla tipologia "Fabbricati ad uso residenziale" (art. 10 comma

1 lettera s) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), 29,68 mg. riconducibili alla tipologia di "Darsene coperte" (art. 10, comma 1, lettera z) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i) e 77,72 mq. di balconata e balcone riconducibili alla tipologia di "Cornicioni di tetti e balconi con aggetto su aree demaniali" (art. 10, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021 (durata anni 1 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), per la seguente attività d'uso: private da diporto, scali, approdi, ormeggi / residenziale e connesse, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2021. -----Art. 2 - Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2020 è stato determinato in € 2.259,50, ai sensi del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato versato in data 4.03.2020. -----I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale nº 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dall'ISTAT-FOI). -----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. --Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). -----Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite ver-

samento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale
e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.
La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Con-
cessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del
bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone
Art. 3 – Nulla è dovuto a titolo di "garanzia" ai sensi della deliberazione della
Conferenza degli Amministratori n. 19 del 26.10.2011
Art. 4 – Le aree/beni oggetto della presente concessione risultano già occupa-
ti dal Concessionario;
Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte
le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risana-
mento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie
durante il periodo di validità della concessione, nonché a sostenere gli one-
ri contributivi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso. In particolare il
Concessionario, così come indicato negli atti autorizzativi, si impegna
all'osservanza delle seguenti condizioni:
all'osservanza delle seguenti condizioni:a) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità
a) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità
a) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di dan-
a) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle ac-
a) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo
a) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dell'alveo), in quanto resta l'obbligo del

b) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino co-



Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale,

da compiersi a cura e spese dei Concessionario.
Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-
rio:
- per il mancato regolare pagamento del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
norme di legge o di regolamenti;
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello
scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-
cesso
Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima
della fine dell'anno in corso
Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assu-
me gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed as-
sume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi)
Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, ammini-
strativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità con-
cedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche
dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione
Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per
eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del
Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-
cessionario.

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario. ---Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. ----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve

ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. ----Art. 16 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. -Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni. Art. 17 – Trattandosi di concessione che ricomprende immobili (fabbricati), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge 99/2009 con modifica portata in aggiunta all'articolo 3, comma 2, ultimo cpv, del D. Lgs. 504/92, il soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte (ICI, IMU, etc) è il Concessionario Art. 18 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. ---

Lesa lì, 10/08/2010

Il Responsabile del servizio

Geom/Renato MELONE

La sottoscritta Piro Marzia Rosanna (c.f. PRI MZR 65C46 F205C), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (manutenzione del bene), 6 (divieto di subconcessione), 7(divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della con-

cessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene), 17 (imposte).

1), 10/08/2020

